

ASSOCIAZIONISMO E UNIONE DI COMUNI

Introduzione

Nel corso dell'anno 2012 abbiamo assistito all'emanazione della Legge 135 che con l'art. 19 impone agli Enti di minori dimensioni di gestire in associazione alcune delle funzioni fondamentali.

Per la fine di quest'anno, presupponendo che la legge non vada incontro a variazioni o il termine previsto non venga prorogato, gli Enti avranno dovuto attuare quanto previsto condividendo uffici e operatività in diversi settori.

Funzioni da associare

Le funzioni fondamentali che i Comuni di piccole dimensioni dovranno associare entro il 31 dicembre 2013 saranno 9 delle 10 attualmente esercitate in proprio. Queste saranno:

- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale.
- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.
- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente.
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
- Polizia municipale e polizia amministrativa locale.
- L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché la riscossione dei relativi tributi.
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.

- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118 c. 4 della Costituzione.
- Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Ai fini dell'aggregazione è individuato dalla normativa un obiettivo, in termini di popolazione da riunire, pari a 5.000 abitanti, che divengono 3.000 nel caso in cui i Comuni appartengano a una Comunità Montana. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere la soglia minima così identificata si dovrà raggiungere un numero di abitanti pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune con minore popolazione che partecipa alla gestione associata.

Unione di comuni

Dall'obbligo di esercizio in forma associata dei servizi può derivare l'istituzione dell'Unione di Comuni.

Questo soggetto è costituito da due o più Enti, ogni Ente può far parte di una sola Unione, ed è lasciata la possibilità alle singole Unioni di stipulare apposite convenzioni tra di loro o con i singoli comuni.

I comuni facenti parte dell'Unione conferiscono alla stessa le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio dei compiti affidati; per finanziarsi spettano alle Unioni gli introiti derivanti dalla gestione delle tasse, delle tariffe e dei contributi sui servizi affidati.

Lo Studio mette a disposizione le proprie risorse per supportare l'Ente nelle fasi decisionali, organizzative e gestionali dei nuovi sistemi da porre in essere.

Per maggiori informazioni contattare i nostri uffici allo: **0116485594**

Oppure via mail a: **info@studiosigauo.com**

